



COMUNE DI LIBRIZZI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE**

REGISTRO

N. 11
DEL 22/05/2026

OGGETTO: Adesione alla definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di accertamenti esecutivi e omessi o carenti versamenti – approvazione Regolamento

L'anno duemilaventisei il giorno ventidue del mese di Maggio con inizio alle ore 16,43 e seguenti nella sala delle adunanze del Comune.

Alla convocazione in sessione straordinaria che è stata partecipata dai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1)Falsetti Rosalia	X		7) Nastasi Natale	X	
2)Giancola Francesco	X		8) Caporlingua Marzia		X
3)Matessi Marilena		X	9) Genes Mario	X	
4)Siragusano Antonino	X		10)Di Blasi Ilenia		X
5)Guidara Maria	X				
6)Cottone Tindaro	X				

Assegnati n.10 in carica n. 10 presenti n.07 Assenti n.03

Fra gli assenti giustificati il Consigliere (art.173 dell'Ord. EE.LL.)

Il Signor Giancola Francesco assume la presidenza e designa scrutatori i Signori:

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. ssa Irene Maria Buglisi.

La seduta è pubblica.

Sono presenti il Sindaco e l'Assessore Gaglio.

Il **Presidente** passa alla lettura e trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto: "*Adesione alla definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di accertamenti esecutivi e omessi o carenti versamenti – approvazione Regolamento*".

Dopo aver fornito lettura della proposta, il **Presidente** invita il **Sindaco** ad illustrarne i relativi contenuti.

Il **Sindaco** illustra con soddisfazione la proposta, a seguito della cui approvazione il Comune di Librizzi aderirà alla c.d. rottamazione quinquies, la quale prevede che le entrate non riscosse a seguito di accertamenti esecutivi e omessi o carenti versamenti possano essere "rottamati". L'Ente, dopo attenta valutazione di natura tecnico-contabile, ha ritenuto di aderire a questa importante possibilità prevista dalla normativa statale, prevedendo l'abbattimento di sanzioni ed interessi, in relazione ai tributi locali non versati e non ancora trasmessi per l'attività di riscossione coattiva. Per questi ultimi, anticipa il **Sindaco**, verrà proposto al Consiglio comunale apposito atto; in proposito, infatti, è di recente approvazione legislativa la possibilità concessa agli Enti di autorizzare la rottamazione, alle stesse condizioni, anche delle cartelle di pagamento già trasmesse all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per la relativa azione di recupero coattivo. Con questo successivo intervento, in conclusione, si consentirà ai cittadini una auspicata massiccia adesione, per eliminare le proprie posizioni debitorie pendenti nei confronti dell'Ente, con un conseguente alleggerimento, del pari, della mole di residui attivi che, in punto di accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, pregiudicano la capacità di spesa dell'Ente.

A questo punto, il **Presidente**, dopo aver verificato l'assenza di interventi rispetto ai contenuti della proposta da approvare, pone in votazione la proposta avente ad oggetto: "*Adesione alla definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di accertamenti esecutivi e omessi o carenti versamenti – approvazione Regolamento*".

Con la seguente votazione espressa, in forma palese, per alzata di mano, da n. 7 Consiglieri presenti e votanti su n. 10 Consiglieri assegnati e in carica:

- Voti favorevoli: 7;
- Voti astenuti: 0
- Voti contrari: 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "*Adesione alla definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di accertamenti esecutivi e omessi o carenti versamenti – approvazione Regolamento*";

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000 sull'allegata proposta;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti;

VISTO l'O.R.E.L. vigente in Sicilia;

VISTO il T.U.E.L. D.L.vo 267/2000 e ss.mm. ii.

DELIBERA

Di approvare la proposta avente ad oggetto: "*Adesione alla definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di accertamenti esecutivi e omessi o carenti versamenti – approvazione Regolamento*";

Il **Presidente** dichiara approvata la proposta.

A questo punto, il **Presidente** dispone si proceda alla votazione, per alzata di mano, dell'immediata eseguibilità della delibera.

Con la seguente votazione espressa, in forma palese, per alzata di mano, da n. 7 Consiglieri presenti e votanti su n. 10 Consiglieri assegnati e in carica:

- Consiglieri favorevoli: 7;
- Consiglieri astenuti: 0

- Consiglieri contrati: 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione di C.C. n. 11 del 22/05/2026, avente ad oggetto “Adesione alla definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di accertamenti esecutivi e omessi o carenti versamenti – approvazione Regolamento”;

VISTO l’O.R.E.L. vigente in Sicilia;

VISTA la L.R. 44/91;

VISTO il T.U.E.L. D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.

DELIBERA

Di approvare la proposta di immediata eseguibilità della deliberazione di C.C. avente ad oggetto: “Adesione alla definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di accertamenti esecutivi e omessi o carenti versamenti – approvazione Regolamento”.

Il Presidente dichiara approvata la proposta di immediata eseguibilità della delibera.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE N.9 DEL 22/04/2026**

Settore Economico-Finanziario

Presentata dal Sindaco

OGGETTO: “ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI ESECUTIVI E OMESSI O CARENTI VERSAMENTI – APPROVAZIONE REGOLAMENTO”

PREMESSO CHE:

- la Legge di Bilancio 2026 (Legge 29 dicembre 2025, n. 199, art 1, commi 102-110), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore il 1° gennaio 2026, prevede la possibilità per gli Enti locali di disciplinare, mediante regolamento, forme di definizione agevolata dei tributi locali, in analogia alle misure di "Rottamazione-quinquies" previste per i carichi affidati all'Agente dell'Entrate-Riscossione;

- tali strumenti consentono ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria senza applicazione di sanzioni e interessi, favorendo l'adempimento spontaneo e il recupero delle entrate;

- l'adozione di una disciplina regolamentare in materia rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

- l'attuale contesto economico rende opportuno agevolare i contribuenti in difficoltà, promuovendo strumenti di adesione fiscale;

- la definizione agevolata dei tributi locali può costituire un valido strumento per il miglioramento della capacità di riscossione dell'Ente e per la riduzione del contenzioso;

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

VISTO l'art. 1, commi 102 e seguenti della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, che attribuisce ai Comuni la facoltà di introdurre autonomamente tipologie di definizione agevolata dei tributi locali, con esclusione o riduzione di sanzioni e interessi;

RITENUTO che la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune sia per il debitore, infatti, il Comune avrà la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti, di abbattere costi amministrativi e di contenzioso, di ridurre lo stock dei crediti di difficile esigibilità e il debitore avrà la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni e/o degli interessi;

RILEVATO altresì che le finalità dell'istituto sono:

- il miglioramento dei livelli di riscossione;
- la riduzione dei residui e dei crediti di difficile esigibilità (vetustà superiore a 5 anni);
- la deflazione del contenzioso.

Visto che con delibera di GM n. 45 del 26/3/26, tra le altre cose, è stato stabilito di:

“2. DI ADERIRE alla Definizione Agevolata (c.d. Rottamazione-quinquies) ai sensi della Legge di Bilancio 2026 (Legge 29 dicembre 2025, n. 199, art 1, commi 102-110), pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale ed entrata in vigore il 1° gennaio 2026, in relazione ai carichi affidati all'Agente dell'Entrate-Riscossione, autorizzandolo espressamente all'applicazione della stessa in favore dei contribuenti;

3. **DI FORNIRE** atto di indirizzo, al Responsabile del Settore Economico-Finanziario affinché predisponga una proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale per l'adesione del Comune di Librizzi alla definizione agevolata dei tributi locali non riscossi a seguito di ingiunzioni, avvisi, accertamenti e omessi o carenti versamenti ("Rottamazione-quinquies"), nel rispetto delle disposizioni di legge e dei vincoli di bilancio, prevedendo per i soggetti aderenti, una congrua rateizzazione temporale del debito;

4. **DI STABILIRE** che la proposta consiliare preveda l'approvazione di un Regolamento Comunale volto a disciplinare la regolarizzazione delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente, con stralcio delle sanzioni e degli interessi, nei limiti e secondo le modalità consentite dalla normativa vigente;

5. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore Economico-Finanziario, la predisposizione dello schema di regolamento e degli atti istruttori necessari, inclusa la valutazione degli impatti finanziari sull'Ente;"

Considerato che, per le annualità oggetto di definizione agevolata di cui all'allegato regolamento, sono stati valutati gli effetti finanziari sugli equilibri di bilancio che vengono garantiti per le annualità già oggetto di accertamento, da adeguati accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità;

Atteso che il regolamento deve essere approvato dal Consiglio Comunale;

Richiamate le leggi comunitarie, nazionali e regionali vigenti in maniera;

Considerato che il regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art.1, comma 108, della legge di Bilancio 2026;

Visto il parere del Revisore Unico dei Conti reso con verbale n. 11 del 24/04/2026;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Vista il D.Lgs. n. 446/1997;

Vista la Legge 30 dicembre 2025, n. 199;

Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia come modificato dalla L.142/90 recepita dalla L.R. n.48/91;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visti i regolamenti comunali vigenti;

PROPONE

1. **DI APPROVARE** il regolamento allegato, dando atto che fa parte integrante del presente deliberato;
2. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune;
3. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, ai soli fini statistici, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, a norma dell'art.1, comma 108 della legge di Bilancio 2026;
4. **DI DEMANDARE** ai responsabili del 2° Settore Economico-Finanziario e del 1° Settore Amministrativo, ognuno per le proprie competenze, l'espletamento di tutti gli adempimenti gestionali consequenziali all'adozione del presente provvedimento, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia e delle disposizioni regolamentari;
5. **DI DICHIARARE** immediatamente esecutiva la delibera di adozione della presente proposta.

Librizzi, 22/04/2026



Il Proponente

**MUNICIPIO DELLA CITTA' DI LIBRIZZI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**


**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE
ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: "ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI ESECUTIVI E OMESSI O CARENTI VERSAMENTI – APPROVAZIONE REGOLAMENTO"

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 53 della Legge 8.6.1990, N° 142, recepito dalla L. R. N° 48 dell'11.12.1991 come modificato dall'art.12 della L. R. 23.12.2000, N° 30.


Librizzi, lì 22/04/2026


IL RESPONSABILE EQ DEL SETTORE
ECONOMICO/ FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 53 della Legge 8.6.1990, N° 142 recepito dalla L. R. N° 48 dell'11.12.1991 come modificato dall'art.12 della L. R. 23.12.2000, N° 30.

Librizzi, lì 22/04/2026


IL RESPONSABILE EQ DEL SETTORE
ECONOMICO/ FINANZIARIO



COMUNE DI LIBRIZZI
Città Metropolitana di Messina

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO
DI ACCERTAMENTI ESECUTIVI E OMESSI O CARENTI
VERSAMENTI**

Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____

INDICE

Art. 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	3
Art. 2 - <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	3
Art. 3 - <i>Istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	3
Art. 4 - <i>Comunicazione di adesione alla definizione agevolata</i>	4
Art. 5 - <i>Effetti della definizione agevolata</i>	4
Art. 6 - <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>	5
Art. 7 - <i>Procedure cautelari ed esecutive in corso</i>	5
Art. 8 - <i>Entrata in vigore</i>	5

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in attuazione dell'articolo 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate dell'Ente, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di accertamenti esecutivi ai sensi del comma 792 della L. 160/2019, ancora non affidati ad AdeR e degli omessi o carenti versamenti alla data del 1 gennaio 2026 relativi alla TARI, Servizio Idrico, IMU e CUP.
2. La definizione agevolata di cui al comma precedente determina l'estinzione dei debiti di natura patrimoniale e tributaria, secondo le disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti di persone fisiche e giuridiche derivanti da accertamenti esecutivi notificati entro il 31.12.2025 ed ancora non affidati ad AdeR derivanti da IMU, TARI, Servizio Idrico, e CUP, possono essere estinti versando la somma capitale, le spese di notifica ed gli interessi legali.
2. Possono essere oggetto di definizione agevolata i debiti derivanti da omessi e carenti versamenti relativi alla TARI, S.I.I., IMU e CUP al 2026, versando la somma capitale e gli interessi legali.
3. Sono comunque esclusi dalla definizione di cui ai commi precedenti i crediti derivanti dalle addizionali a tributi erariali e ogni altra entrata non rientrante nella competenza regolatoria.

Art. 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'art. 2, il debitore presenta all'Ente, apposita istanza, con una delle seguenti modalità, invio a mezzo PEC o cartaceo, che assicuri che la stessa pervenga al protocollo dell'Ente entro il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul sito web istituzionale, utilizzando la modulistica predisposta dallo stesso Ente e resa disponibile sul sito internet istituzionale.
2. La presentazione dell'istanza sospende i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di definizione agevolata.

Art. 4 – Comunicazione di adesione alla definizione agevolata

1. L'Ente impositore, entro 30 giorni comunica al debitore che ha presentato l'istanza di cui all'art. 3 le somme complessivamente dovute ai fini della definizione e le modalità di pagamento, che potranno avvenire:
 - a) effettuando un versamento in unica soluzione entro 10 giorni dalla comunicazione;
 - b) con il versamento degli importi dovuti secondo un numero di rate variabile a seconda dell'importo complessivamente dovuto come di seguito riportato:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a otto rate mensili;
 - d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a quattordici rate mensili;
 - e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a venti rate mensili;
 - f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventisei rate mensili;
 - g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili;

Le rate non possono avere un importo inferiore a € 100,00;

Ciascuna rata avrà scadenza l'ultimo giorno del mese a partire dal mese di trasmissione della comunicazione al debitore delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione. Sulle somme oggetto di rateizzazione sono calcolati, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale;

Ai fini della regolarizzazione delle somme oggetto di definizione, è esclusa la compensazione con altri crediti tributari del debitore nei confronti del medesimo Ente impositore.

2. Con la comunicazione di cui al presente comma, l'Ente può anche esprimere l'eventuale diniego alla definizione agevolata, sia totale che parziale.

Art. 5 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato/insufficiente/tardivo versamento superiore a 10 giorni dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il soggetto si considera decaduto dalla definizione, che non produce più alcun effetto, riprendendo pertanto a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme dovute. In tal caso, relativamente ai debiti

per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. La decadenza è notificata al contribuente con provvedimento dell'Ufficio preposto, comunicando il ricalcolo delle suddette somme.

3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Art. 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'Ente, le somme dovute dagli accertamenti esecutivi. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Art. 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 3, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. L'Ente impositore relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente.

COMUNE DI LIBRIZZI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
VERBALE N.11 DEL 24/04/2026

OGGETTO: PARERE SU APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

L'anno 2026, giorno 09 del mese di Marzo, il sottoscritto La Monica Faro, Revisore unico del Comune di Librizzi, nominato con delibera del Consiglio Comunale n.6 del 22/03/2024 riceve *via PEC* la richiesta di parere come in oggetto.

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: "Approvazione regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali" ;

Visto il testo del Regolamento allegato;

Visto l'art. 239 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) in materia di pareri obbligatori;

Richiamato l'art. 1 commi 102-110 legge 199/2025

Verificata la conformità della proposta alla normativa statale vigente;

L'organo di revisione ha verificato che:

•**Impatto sul Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE):**La definizione agevolata comporta la cancellazione di sanzioni e interessi. L'ufficio competente ha accertato che la svalutazione dei crediti già operata è congrua e che l'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione è sufficiente a coprire la minore entrata derivante dallo stralcio.

•**Minori entrate:** È stata data stima della minore entrata di parte capitale/corrente (interessi e sanzioni) e che tale minore entrata non compromette l'equilibrio di parte corrente.

•**Copertura finanziaria:**La delibera di approvazione del regolamento dà atto della corretta imputazione contabile delle somme, rispettando i principi contabili del D.Lgs. 118/2011.

•**Si raccomanda** agli uffici la massima celerità nella gestione delle domande per garantire l'incasso effettivo entro le scadenze previste e il monitoraggio costante degli equilibri di bilancio.

Tanto premesso si

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione in oggetto


24/04/2026

Il Revisore unico

Dott. Faro La Monica

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE



IL CONSIGLIERE ANZIANO



IL SEGRETARIO COMUNALE



Il presente atto è stato pubblicato
All'albo pretorio

DAL al

L'addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione dell'Addetto che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata ai sensi dell'art.11 Legge R. 44/91 e successive modificazioni all'Albo Pretorio il giorno per rimanervi 15 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione dell'Addetto che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

Dal _____ Al _____

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 22/05/2026

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.12 1° comma L.R. 44/91;

Perché resa immediatamente esecutiva (art.12 2° comma L.R. 44/91;

Dalla residenza Municipale, Li 22/05/2026

Il Segretario Comunale

